

Treviso 10 marzo 2011

## Lavorare in Europa con la carta di soggiorno

### Chiediamo all'esperto

**Ho la carta di soggiorno e vorrei andare a lavorare in un altro paese europeo, posso farlo liberamente?**

### Risposta

Chiunque sia regolarmente soggiornante in Italia, a prescindere dal tipo di permesso, può circolare fino a un massimo di tre mesi nei Paesi aderenti agli Accordi di Schengen (tra cui i Paesi UE ad eccezione di Gran Bretagna e Irlanda).

**Solo coloro che siano titolari di un permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo** (ex carta di soggiorno) **possono**, in forza della Direttiva 2003/109/CE, **soggiornare per lavoro negli altri Stati membri** (ad eccezione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca), **purché** siano in possesso di un **permesso di soggiorno in formato elettronico recante la dicitura "soggiornante di lungo periodo ce"**.

Gli Stati membri hanno facoltà di limitare il numero totale di persone che possono rivendicare il diritto di soggiorno. Inoltre, gli Stati membri possono richiedere all'interessato la prova di risorse stabili e regolari; della copertura sanitaria; di un contratto di lavoro o di una dichiarazione del datore di lavoro, in caso di lavoro subordinato, oppure dei documenti e delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di un'attività autonoma. Quindi **il titolare di permesso ce deve informarsi** presso la rappresentanza diplomatica dello Stato nel quale intende trasferirsi ("secondo Stato membro") circa l'eventuale **sussistenza di quote**, nonché circa **le procedure, i documenti e le garanzie** eventualmente richiesti.

Talora le rappresentanze diplomatiche non sono informate sull'argomento e consigliano di **rivolgersi direttamente alle polizie locali del secondo Stato membro**.

Il secondo Stato membro rilascia un permesso rinnovabile alla scadenza. Lo straniero **mantiene lo status di soggiornante di lungo periodo in Italia**; tale status **viene revocato in caso** di conferimento del permesso ce da parte del secondo Stato membro e, comunque, in caso di **assenza dal territorio italiano** per un periodo **superiore a 6 anni** o **dal territorio dell'UE** per un periodo di **12 mesi consecutivi**.

I familiari di cui all'art.4, par.1 Direttiva 2003/86/CE (**coniuge e figli minorenni**) **sono autorizzati ad accompagnare o raggiungere il soggiornante di lungo periodo**, allorché la famiglia fosse già unita nel primo Stato membro. Familiari diversi possono richiedere l'autorizzazione.

Dott.ssa **Agata Daniela Porto**  
Cooperativa Sociale Servire  
Treviso

*"Finalità e scopi statutari dell'Associazione: orientare la crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli nello spirito della Costituzione italiana"*

---

**ANOLF TREVISO - ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO**

Iscritta con il n° A/14/2000/RM al registro delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati (art. 54 D.P.R. n° 394/99)

Iscritta all'Albo Lotta alla discriminazione (art. 6 D.L.vo n° 215/03)